

Art. 4

Caratteristiche generali di qualità dei servizi.

1. Il personale di cui agli articoli 17 e 18 della L.R. n. 30/2005 assicura il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia svolgono la loro attività sulla base di un progetto educativo elaborato ed aggiornato dal soggetto titolare e/o gestore del servizio e di un regolamento che ne esplicita le modalità di funzionamento.
3. La partecipazione delle famiglie alle scelte educative è assicurata mediante la previsione di incontri periodici, per la presentazione del progetto educativo alle famiglie utenti nonché mediante incontri di verifica sulle attività del servizio.
4. I soggetti preposti al coordinamento pedagogico ed organizzativo di cui all' articolo 18 della L.R. n. 30/2005 promuovono l'elaborazione e la verifica del progetto educativo ed organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità socio-educative offerte alle bambine, ai bambini e alle famiglie.